

## REGOLAMENTO A.R.I.S.

### Art 1. ADESIONE ALL'ARIS ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE

All' ARIS possono aderire i rappresentanti, delle Istituzioni ecclesiastiche o ad esse collegate, che erogano prestazioni di assistenza sanitaria ovvero di singole opere in cui esse si articolano, operanti sul territorio nazionale, nonché i rappresentanti di istituzioni laiche, tra cui quelle confermate ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, che si ispirano alla concezione cristiana della persona, nella interezza della sua esistenza, operanti in Italia nel settore sanitario, socio-sanitario e socioassistenziale senza scopo di lucro.

L'adesione avviene mediante domanda corredata da attestazione sulla natura, le finalità e le attività di ciascuna istituzione o opera rilasciata dall'Ordinario della Diocesi ove ha sede legale l'Istituzione o altra competente Autorità ecclesiastica e previa dichiarazione scritta di accettazione dello Statuto e del Regolamento dell'ARIS.

Ogni domanda di adesione all'ARIS è presentata dal Responsabile Legale dell'Ente/Istituzione al Presidente dell'Associazione, è sottoposta al vaglio del Consiglio Nazionale che delibera la relativa accoglienza, secondo quanto previsto all'art. 10, lettera h), dello Statuto. Gli Associati sono tenuti ad aggiornare periodicamente e comunque con cadenza annuale, la documentazione riguardante la propria struttura e la relativa attività in base a schemi e procedure stabiliti.

Spetta al Consiglio Nazionale approvare accordi, protocolli o convenzioni con Istituzioni non associate, tendenti alla stipula di rapporti di collaborazione, assimilabili a quelli con le Associate, con Istituzioni, di matrice religiosa o laica, che a norma dell'art.5 dello Statuto chiedano di stabilire rapporti con l'ARIS per problematiche di interesse ospedaliero, socio-sanitario o socioassistenziale, previa dichiarazione di accettarne lo Statuto ed il Regolamento, nel rispetto dei principi di cui all'art.1 comma 2 dello Statuto stesso. I relativi accordi definiscono i mezzi necessari per realizzare concretamente la collaborazione.

### Art. 2. DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA GENERALE

L'elettorato attivo e passivo compete esclusivamente, ai sensi dell'art. 11, comma 5, dello Statuto, ai Rappresentanti delle Istituzioni ed Opere associate in regola con il pagamento delle quote associative al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di svolgimento dell'Assemblea Generale elettiva.

Il numero dei voti in Assemblea Generale è determinato, ai sensi dell'art. 7, comma 2, dello Statuto, in relazione alla capacità assistenziale di ciascuna Istituzione od Opera, nella seguente misura:

- ciascuna struttura associata ha diritto ad un voto indipendentemente dal numero dei posti-letto e/o posti-ricovero e/o assistiti a tempo pieno e semiresidenziale e/o ambulatoriale od altro.
- hanno diritto ad un voto aggiuntivo gli Associati che hanno più di 100 posti-letto e/o posti-ricovero e/o assistiti a tempo pieno e semiresidenziale e così facendo ogni 100 posti-letto e/o posti-ricovero e/o assistiti a tempo pieno e semiresidenziale.

Pertanto, l'attribuzione dei voti avviene come segue:

- fino a 100 posti-letto e/o posti-ricovero 1 voto
- da 101 a 200 " " " 2 voti
- da 201 a 300 " " " 3 voti
- da 301 a 400 " " " 4 voti

etc.

Per la determinazione del numero dei voti da attribuire a ciascuna Istituzione od Opera associata, in relazione alla sua capacità assistenziale, si fa esclusivo riferimento alla documentazione agli atti della Sede Centrale e, in particolare, ai dati in base ai quali sono state determinate le quote associative dell'anno precedente a quello di svolgimento dell'Assemblea Generale Elettiva.

A favore delle Associate in difficoltà, come ad esempio Istituzioni che abbiano in corso processi di concordato preventivo in continuità, le quote annuali sono pari al 50% o a quanto definito dal concordato preventivo, a condizione che i pagamenti avvengano tempestivamente;

A favore delle nuove Associate le cui quote sulla base dei posti letto accreditati siano pari o superiori a 5.000 euro, i pagamenti avvengono nella misura di un terzo per il primo anno di associazione, di due terzi a partire dal secondo anno e l'intero a partire dal terzo anno."

Tenuto conto di quanto sopra, il numero dei voti nelle occasioni elettorali viene riproporzionato alle quote.

Alle Assemblee nazionali e regionali, nell'ambito della reciprocità, possono essere invitati, senza diritto di voto, i rappresentanti di enti, istituzioni ed associazioni con le quali esistono accordi di collaborazione e/o adesione.

Su proposta del Consiglio Nazionale, l'Assemblea può modificare i parametri stabiliti per l'attribuzione del numero dei voti.

**Art. 3. ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE** (*stralcio di regolamento elettorale approvato dall'Assemblea Generale del 22.11.2016*)

La data dell'Assemblea Generale Elettiva viene comunicata, via posta certificata o fax, a tutti gli Associati e riportata sul portale dell'Associazione. Ogni rappresentante di Istituzione ed Opera associata, che abbia diritto all'elettorato attivo e passivo ai sensi dell'art. 11, comma 5, dello Statuto, farà pervenire 45 giorni prima della data delle elezioni, con lettera raccomandata, al Consiglio Nazionale una busta (possibilmente formato 16,2 x 22,9) con nome ed indirizzo della Istituzione od Opera mittente con all'interno un'altra busta chiusa (possibilmente 11,4 x 16,2 cm) completamente bianca contenente un foglio A4:

- nella parte superiore del foglio A4 devono essere indicati i candidati a Presidente proposti nel numero massimo di due scelti fra i Rappresentanti ecclesiastici delle Istituzioni ed Opere associate;
- nella parte inferiore del foglio A4 devono essere indicati i candidati a Vice Presidente proposti nel numero massimo di due scelti fra i Rappresentanti e/o dirigenti delle predette Istituzioni ed Opere.

Per assicurare la segretezza delle designazioni devono essere utilizzate buste non trasparenti, avendo, inoltre, cura di piegare in quattro il foglio in modo da far risultare i nomi dei candidati proposti all'interno del foglio stesso.

Il mancato rispetto delle suddette regole comporta la nullità del voto da parte del Consiglio Nazionale.

Successivamente il Consiglio Nazionale, all'uopo convocato, aprirà le buste ed i primi tre dei candidati a Presidente e a Vice Presidente che hanno riportato maggiori preferenze formeranno le rispettive terne definitive dei candidati.

Prima di procedere all'elezione, per i candidati a Presidente sarà acquisito, entro il quindicesimo giorno successivo all'apertura delle buste, il placet del Superiore Maggiore competente. Analogamente si procederà per i candidati a Vice Presidente se ecclesiastici.

Una volta acquisiti i placet dei Superiori Maggiori competenti o scaduto il termine prefissato per esprimere il placet, si procede alla convocazione dell'Assemblea Generale. La convocazione viene inviata ai Responsabili delle Istituzioni od Opere associate con le modalità indicate all' art. 7, comma 4, dello Statuto. L'Assemblea Generale è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; qualora al secondo scrutinio nessuno dei candidati abbia riportato la maggioranza assoluta si passa al ballottaggio fra i primi due. Al terzo scrutinio viene eletto Presidente colui che riporta maggiori preferenze.

Con votazione separata viene, successivamente, eletto dall'Assemblea Generale il Vice Presidente con le modalità di cui al comma precedente.

#### **Art. 4. LINEE OPERATIVE DELL'ASSOCIAZIONE**

Sentito il parere del Consiglio nazionale, entro il mese di ottobre di ogni anno, il Presidente predispone le linee operative dell'Associazione in forma di programma di lavoro per singole materie e con indicazione degli atti ed azioni specifiche da attuare e del budget relativo. Le stesse sono approvate in sede di Assemblea Generale entro il mese di novembre e vincolano tutti gli associati, organi ed uffici alle azioni conseguenti.

#### **Art. 5. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE**

Il Consiglio Nazionale è composto:

- dal Presidente Nazionale
- dal Vice Presidente Nazionale
- dai Responsabili nazionali di Sezione di cui all'art. 8
- dai Presidenti Regionali di cui all'art 9

Alle riunioni del Consiglio Nazionale possono essere invitati, senza diritto di voto, i Presidenti onorari dell'Associazione. Per iniziative e questioni di comune interesse, possono inoltre essere invitati alle riunioni del Consiglio, nell'ambito della reciprocità e senza diritto di voto, i rappresentanti di associazioni, enti ed istituzioni con i quali esistono accordi di collaborazione e/o protocolli di adesione "ad experimentum".

#### **Art. 6. ATTI ELETTIVI O DELIBERATIVI DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate o a maggioranza assoluta (metà più uno dei voti totali spettanti alle Associate – v.art.2) o a maggioranza relativa (metà più uno dei voti delle Associazioni presenti, essendo neutri i voti degli astenuti). Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

#### **Art.7. VACANZA DEGLI INCARICHI – COMMISSARIAMENTO**

La Sede regionale, quando i suoi organi non sono in grado di svolgere regolarmente i compiti statutari di cui all'art. 14 dello Statuto, è commissariata con deliberazione del Consiglio nazionale.

Il Consiglio Nazionale provvede altresì contestualmente alla nomina di un Commissario "ad acta" il quale, entro sei mesi dalla nomina, riferisce al Presidente nazionale ed al Consiglio nazionale sulla sua gestione e indice le elezioni per la nomina del Presidente regionale e dei Rappresentanti di Sezione.

**Art. 8. ELEZIONE DEI RESPONSABILI NAZIONALI DI SEZIONE**

I Responsabili delle cinque (5) Sezioni Nazionali, (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico; Ospedali Classificati e Presidi Ospedalieri; Case di Cura; Centri di Riabilitazione; R.S.A., Strutture Socio-sanitarie, ex Ospedali psichiatrici ed altre tipologie di Residenze Sanitarie), sono eletti, in apposite Assemblee nazionali dalla maggioranza degli aventi diritto al voto di ciascuna Sezione e vengono eletti coloro che conseguono la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le elezioni devono essere sottoposte a ratifica dell'Assemblea Generale. Le Assemblee, da tenere possibilmente in occasione della Assemblea Generale Elettiva, sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei rappresentanti degli aventi diritto al voto. In caso di non raggiungimento del "quorum" il Consiglio nomina un Commissario "ad acta" il quale agisce come indicato al precedente art.7.

Per ogni Sezione Nazionale, colui che è risultato secondo nella votazione svolge le funzioni di Responsabile Nazionale in caso di assenza o impedimento del Responsabile stesso, salvo espressa delega da parte del Responsabile della Sezione ad altro componente della Sezione stessa.

**Art. 9. ELEZIONE DEGLI ORGANI REGIONALI**

A norma dell'art.19 del vigente Statuto, i Presidenti regionali sono eletti fra i responsabili, o dirigenti laici, delle istituzioni o opere associate in ogni regione o gruppo di regioni, in apposita assemblea regionale elettiva. Per le elezioni degli organi regionali e le deliberazioni degli atti regionali si osservano le norme di cui al presente regolamento.

Gli organi regionali decadono contestualmente alla scadenza del Consiglio Nazionale.

**Art.10 . ACCORPAMENTO SEDI REGIONALI**

Il Presidente nazionale, prima delle indizioni dell'Assemblea Generale per la elezione degli Organi nazionali e regionali, può proporre al Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello Statuto, l'accorpamento delle Regioni in cui esiste un numero esiguo di associati, salvaguardandone la specificità.

**Art. 11. RAPPRESENTANTI REGIONALI DI SEZIONE**

Al fine di garantire la massima incisività all'azione dell'Associazione anche a livello regionale, il Presidente regionale, in relazione all'effettiva consistenza delle istituzioni associate, può, acquisito il parere favorevole del Responsabile nazionale di Sezione, attribuire al rappresentante regionale di sezione una specifica delega nella materia di interesse, ed il potere di rappresentanza per materia in tutti i rapporti con gli organi regionali/aziende sanitarie, salvo avocazione da parte del presidente stesso.

**Art. 12. NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE ED ATTRIBUZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA'**

Il Presidente, nella prima seduta utile dopo la sua elezione e quella del nuovo Consiglio Nazionale, propone a questo la nomina del Direttore Generale, al quale sono affidate le responsabilità previste dall'articolo 15 dello Statuto.

Di norma, salvo differente delibera del Consiglio, il mandato del Direttore generale ha durata pari a quello del Presidente, con scadenza successiva di tre mesi il termine del mandato presidenziale.

Il Direttore Generale, sentiti i vari collaboratori, formula in attuazione anche di quanto previsto all'art 4, verifica ed aggiorna – d'accordo con il Presidente, i compiti degli uffici e dei collaboratori e sentiti i medesimi formula ogni anno un programma di lavoro e progetti operativi di settore, da sottoporre al Presidente, che ne verifica periodicamente ed annualmente o a diversa scadenza l'andamento e la esecuzione. Il programma di cui all'art. 4 ed i progetti attuativi di cui al presente articolo sono pubblici per gli associati.

Il Direttore Generale mantiene i contatti con i responsabili delle Sezioni ed i Presidenti regionali, contribuendo al coordinamento tra le varie articolazioni dell'Aris per il miglior funzionamento dell'associazione a livello locale e nazionale.

#### **Art.13 . ORGANIGRAMMA DELL'ARIS**

Il Direttore Generale coordina, in collegamento con gli organismi regionali ed i Responsabili di Sezione, le attività degli uffici nazionali, articolati sulla base delle rispettive responsabilità definite in uno specifico documento revisionato, quando necessario, a cura del Presidente e del Vice Presidente, assistiti dal Direttore Generale. Il Consiglio approva l'organigramma su proposta del Direttore Generale

#### **Art.14. RESPONSABILITA' E COMPITI DEL CENTRO STUDI**

Il CES - Centro Studi, riferisce direttamente al Presidente Nazionale, ed ha l'obiettivo di fornire, in collegamento con gli organismi regionali ed i Responsabili di Sezione, studi di settore su materie di interesse comune in campo etico, scientifico, sanitario ed organizzativo, attivando anche progetti e occasioni di incontro.

Per il raggiungimento di tali obiettivi il Centro Studi

- elabora ed esprime pareri su argomenti sottopostigli dal Presidente o dal Consiglio Nazionale, verificandone ove ritenuto opportuno i contenuti con esperti esterni.
- In collegamento con la sezione IRCCS segue l'evoluzione del mondo scientifico, curando i rapporti con le istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali e gli sviluppi di tutte le attività di ricerca transnazionale curate dagli associati.
- Fornisce studi epidemiologici costanti ed aggiornati sul contributo e sull'incidenza dell'attività delle associate nel panorama della salute della nazione.
- propone ed organizza incontri a livello nazionale ed internazionale su argomenti di particolare interesse per le istituzioni associate, anche in ambito etico, giuridico ed organizzativo/gestionale, promuovendo studi e ricerche di settore con partner nazionali ed internazionali .

#### **Art.15. NOMINA DI COMMISSIONI**

Il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente o di un Consigliere, può decidere la costituzione di specifiche commissioni, avendo cura di chiamarne a far parte, sulla base delle specifiche competenze e sentiti i responsabili di sezione/presidenti regionali, associati o specialisti operanti nei settori interessati.

**Art. 16. RIMBORSO SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI**

Ai componenti degli organi istituzionali dell'associazione spetta il rimborso documentato delle spese vive sostenute (viaggio, vitto, alloggio) per l'espletamento delle funzioni.

In particolare, per quanto riguarda le spese di viaggio, si provvede al rimborso dei biglietti utilizzati o in alternativa al rimborso chilometrico, definito fino a diversa delibera consiliare in € 0,50 al kilometro, più il rimborso dell'eventuale pedaggio autostradale.

Può essere stabilito, dalla Presidenza Nazionale, uno specifico compenso per attività di particolare rilievo prestate a favore dell'associazione o degli associati.